*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 135° — Numero 41**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 19 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1994, n. **110**.

**Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, recante costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 152, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione e di riordino di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione e riordino di cui all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, può disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Art. 2.

1. Il liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC e di riordino delle attività pubbliche che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Il piano di liquidazione e di riordino dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni pubbliche svolte, privilegiare soluzioni che prevedano, a garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico, secondo i necessari criteri di efficienza:

*a)* il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, organismi dello Stato o enti pubblici e regioni, con priorità da accordare ai soggetti già operanti nei comparti interessati, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate che operano:

1) nel settore della ricerca del legno e della forestazione;

2) nel settore della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;

3) nel settore degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;

4) nel settore della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;

5) nel settore delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;

6) nel settore del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;

7) nel settore dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

*b)* la determinazione della quota parte del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate che non dovrà essere trasferita ai sensi della lettera *a)*, al fine di giungere alla sua alienazione previa redazione di perizie valutative;

*c)* le modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, con possibilità della costituzione di società, a durata temporanea, cui affidare attività funzionalmente individuate da conferire al mercato;

*d)* la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera *a)*;

*e)* l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi tra le amministrazioni e gli enti individuati dal piano di riordino come possibili destinatari delle strutture e del personale dell'Ente e delle società controllate per definire le modalità dei trasferimenti. Alla conferenza deve essere invitato il Ministro per la funzione pubblica.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede al trasferimento delle funzioni, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate, nonché, in proporzione, degli oneri derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 8.

Art. 3.

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa dell'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvederà a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente «Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2 non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

6. Per i dipendenti che risultino occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 dalle società controllate che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, dismettano l'esercizio di attività, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate, sospesi dal lavoro a seguito della dismissione dell'esercizio di attività, per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a 24 mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonché quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6, secondo periodo, sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di riordino.

8. Per le finalità previste dal presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite delle proprie disponibilità, a concedere, nell'anno 1994, anticipazioni al commissario liquidatore fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi, alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.

Art. 4.

1. Il piano di cui all'articolo 2 deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,50 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

Art. 6.

1. Al termine della liquidazione il liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alla società costituita ai sensi dell'articolo 2.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

**94G0140**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1993.

**Istituzione dell'Ente parco nazionale della Val Grande.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme-quadro in materia di aree protette;

Visti in particolare gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione e alla gestione degli Enti parco;

Considerato che al Parco nazionale della Val Grande sono state applicate, d'intesa con la regione Piemonte, le procedure e le modalità di realizzazione dei parchi nazionali di cui alla sezione 3, lettera *C)*, della delibera CIPE del 5 agosto 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 maggio 1990 di istituzione della commissione paritetica per la individuazione della perimetrazione provvisoria e delle misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della Val Grande;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 2 marzo 1992 di istituzione del Parco nazionale della Val Grande, in cui sono anche contenute le norme generali di salvaguardia e la perimetrazione provvisoria;

Vista la nota del 4 novembre 1993, protocollo n. 17735/93/GAB/B7, con la quale è stato richiesto alla regione Piemonte il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sullo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco e sulla proposta di perimetrazione definitiva del Parco nazionale della Val Grande;

Vista la nota di risposta n. 5109 del 12 novembre 1993 della regione Piemonte con la quale si esprime parere favorevole sullo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco e sulla perimetrazione definitiva del Parco nazionale della Val Grande;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'Ente parco nazionale della Val Grande.

2. L'Ente parco nazionale della Val Grande ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

3. All'Ente parco nazionale della Val Grande si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'Ente parco nazionale della Val Grande è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del parco nazionale della Val Grande è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Piemonte e la sede dell'Ente parco nazionale della Val Grande, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:100.000.

6. È fatta salva la zonizzazione prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 2 marzo 1992 fino all'approvazione del piano del Parco. Sono parimenti fatte salve, fino all'approvazione del regolamento del Parco, le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione, ad integrazione dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale della Val Grande:

*a)* il presidente;

*b)* il consiglio direttivo;

*c)* la giunta esecutiva;

*d)* il collegio dei revisori dei conti;

*e)* la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo e effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale della Val Grande individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. Decorso inutilmente detto termine la sede e individuata dal Ministro dell'ambiente sentito il presidente della regione Piemonte.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

*a)* i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

*b)* i contributi della regione e degli enti pubblici;

*c)* i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

*d)* i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

*e)* gli eventuali redditi patrimoniali;

*f)* i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

*g)* i proventi delle attività commerciali e promozionali;

*h)* i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

*i)* ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

*Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1994*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 3*

TRONTANO
F° 15 II N.E.
Trontano
B
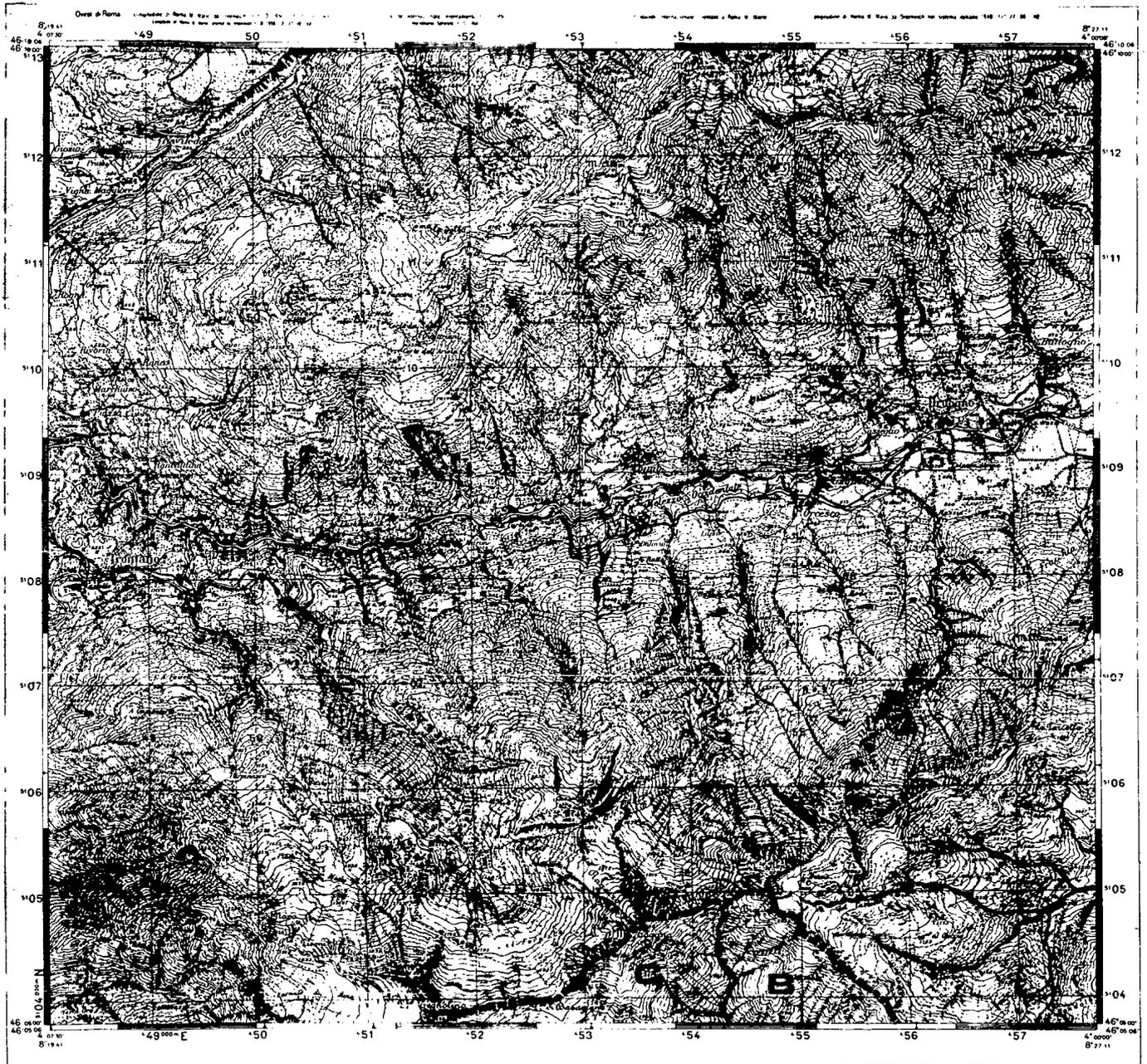
PREMOSELLO CHIOVENDA

F°15 II S.E.
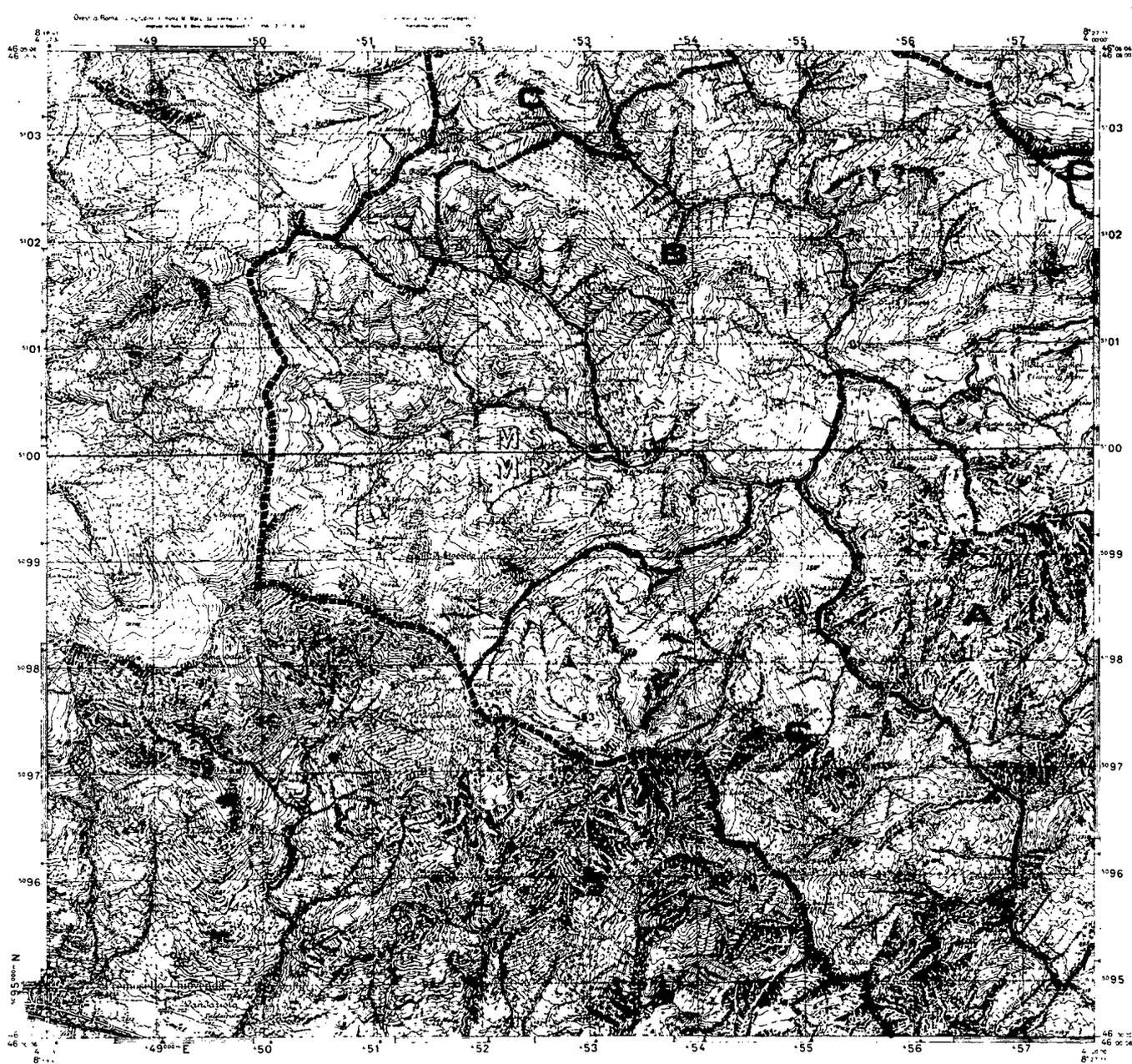
## S. MARIA MAGGIORE

F° 16 III N.O.

## MONTE ZEDA

F° 16 III S.O.

ORNAVASSO
I N.E.
Anzola d'Ossola
Ornavasso
Mergozzo
Lago di Mergozz
Gravellona Toce
MR

VERBANIA
IV N.O.
MR
Lago di Mergozzo
LAGO MAGGIORE (VERBANO)
Pallanza
Suna
Intra
Feriolo
Fondotoce
Cavandone
Cambiasca
Cossogno
Vignone
Caprezzo
Intragna
Rovegro
M. Castello

94A1067
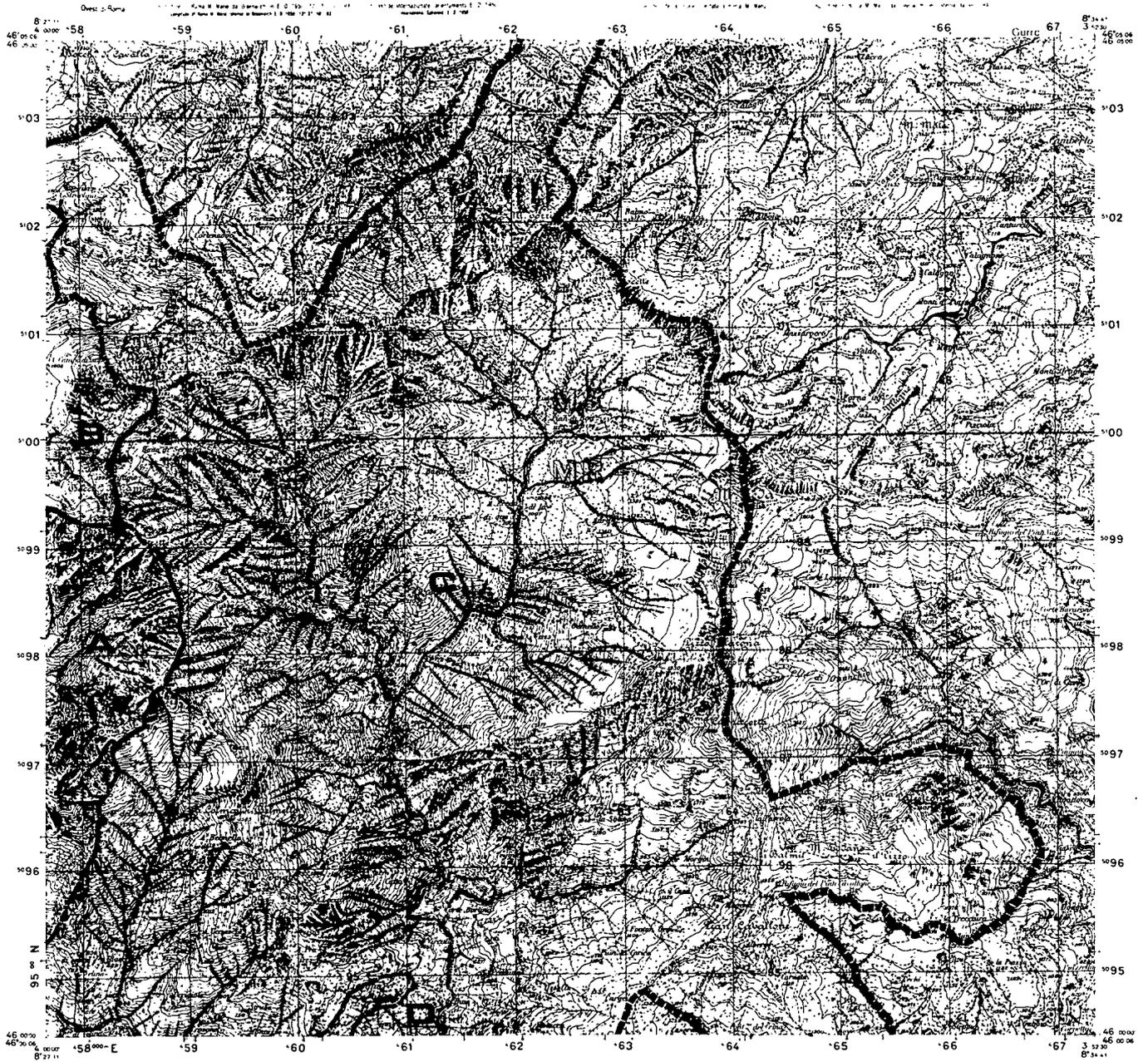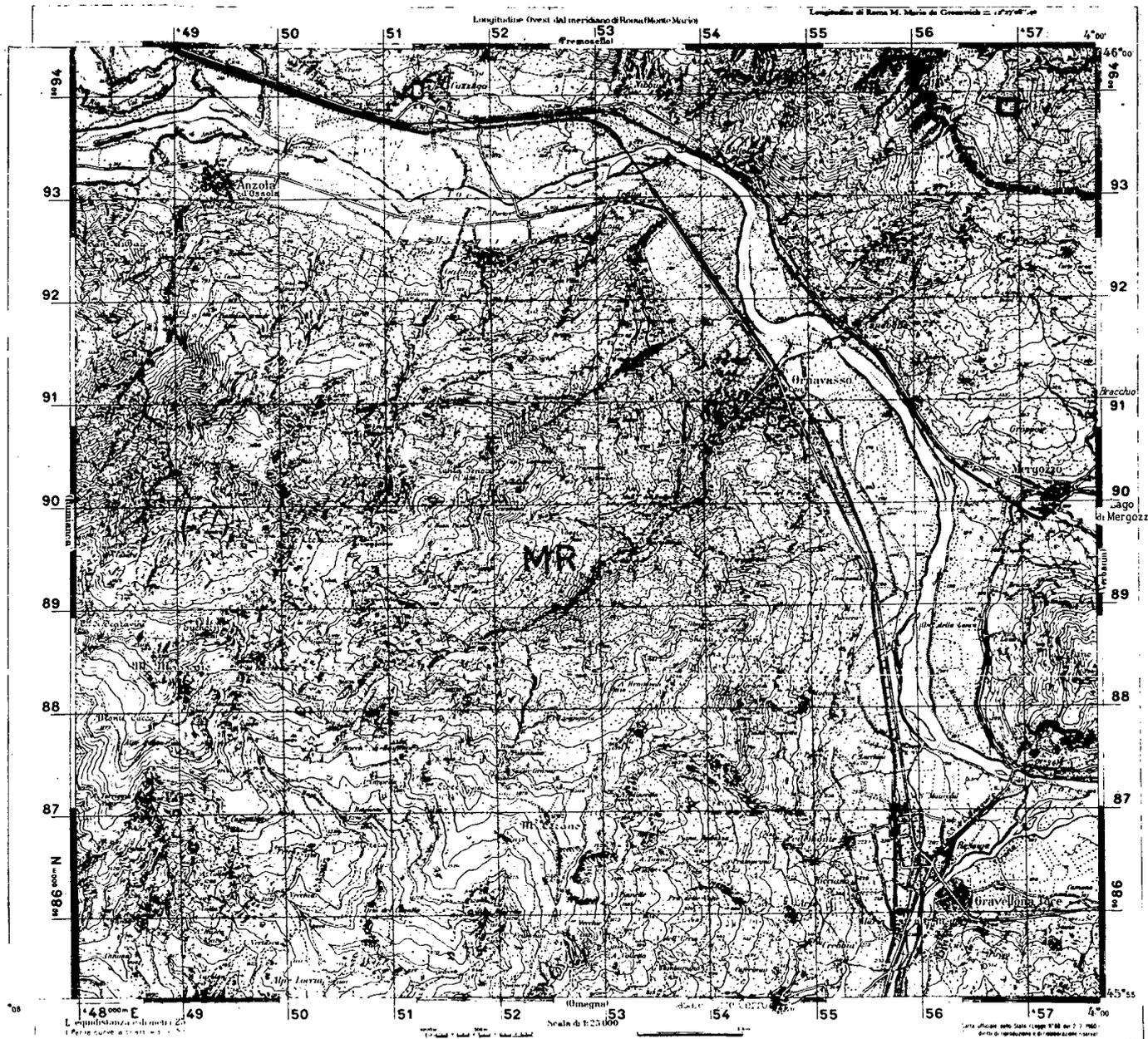
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1993.

**Costituzione del «Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio» in applicazione della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, il quale prevede che, la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio è effettuata mediante la costituzione di un apposito consorzio tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti;

Visto l'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che la predetta intesa va assunta anche con la regione Lombardia e deve essere uniformata ai principi generali della legge stessa.

Vista l'intesa avente ad oggetto la costituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, sottoscritta in data 27 marzo 1992 dal Ministro dell'ambiente, dalla provincia autonoma di Trento, dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Lombardia;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

*Costituzione del Consorzio*

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio, viene costituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il consorzio tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia.

2. Il Consorzio di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed è articolato in organi ed uffici aventi competenza su tutto il territorio del parco ed in organi ed uffici aventi competenza rispettivamente nel territorio della provincia di Trento, nel territorio della provincia di Bolzano e nel territorio della regione Lombardia. Al Consorzio si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.

Art. 2.

*Denominazione e sede*

1. Il Consorzio assume la seguente denominazione «Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio» ed ha sede presso l'ufficio di presidenza, come stabilito nello statuto.

Art. 3.

*Organi del Consorzio*

1. Sono organi del Consorzio:

*a*) il presidente;

*b*) il consiglio direttivo;

*c*) i tre comitati di gestione;

*d*) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del Consorzio durano in carica cinque anni.

Art. 4.

*Il presidente del Parco*

1. Il presidente del Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio che, all'interno degli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è altresì delegata ai presidenti dei comitati di gestione nei modi, forme e limiti stabiliti dallo statuto.

3. Il presidente esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente si avvale del direttore del Parco che dirige l'ufficio centrale di amministrazione del Parco e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo. L'ufficio centrale di amministrazione svolge altresì funzioni di segreteria del consiglio direttivo, secondo la dotazione organica che per lo stesso sarà determinata dal consiglio medesimo.

Art. 5.

*Il consiglio direttivo*

1. Il consiglio direttivo è così composto:

*a*) dal presidente del Parco;

*b*) dai tre presidenti dei comitati di gestione;

*c*) da tre membri designati dal Ministro dell'ambiente;

*d*) da un membro designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

*e*) da un membro designato dalla regione Lombardia;

*f*) da un membro designato dalla provincia autonoma di Bolzano;

*g*) da un membro designato dalla provincia autonoma di Trento;

*h*) da due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

*i*) da un membro designato dall'associazione ambientale maggiormente rappresentativa nell'ambito della provincia di Bolzano;

*l*) da due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco.

2. Ogni amministrazione provvederà a designare un membro supplente che la rappresenti, in sostituzione degli effettivi.

3. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. Il direttore del Parco è altresì segretario del consiglio direttivo, alle cui sedute possono partecipare senza diritto di voto i dirigenti degli uffici periferici.

5. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

6. Nel caso di non funzionamento del consiglio direttivo per il periodo di un anno è nominato un commissario dal Ministro dell'ambiente sentite la regione Lombardia e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Il vicepresidente viene eletto dal consiglio nel suo seno e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

9. Spetta al consiglio direttivo del Consorzio:

*a*) deliberare lo statuto del Consorzio;

*b*) adottare il regolamento del personale con relativa pianta organica;

*c*) emanare direttive generali di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco;

*d*) emanare le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica verificandone l'osservanza;

*e*) coordinare l'attività di ricerca e di pubbliche relazioni;

*f*) sostituirsi, in caso di inerzia dei comitati di gestione e previa diffida, nell'emanazione dei provvedimenti di competenza dei predetti comitati;

*g*) approvare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del Consorzio;

*h*) adottare il piano ed il regolamento del Parco, che saranno successivamente approvati dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per le parti di rispettiva competenza con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia;

*i*) proporre al Ministero dell'ambiente la nomina del direttore del Parco.

Art. 6.

*Comitati di gestione*

1. I comitati di gestione hanno la seguente composizione:

*A*) PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO:

*a*) da due rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto in parte, entro i confini del Parco;

*b*) da un rappresentante delle amministrazioni separate;

*c*) da un rappresentante dell'assessorato provinciale alla tutela del paesaggio;

*d*) da un rappresentante dell'assessorato provinciale per l'agricoltura;

*e*) da un rappresentante dell'assessorato provinciale per le foreste;

*f*) da un rappresentante dell'assessorato per il coordinamento territoriale;

*g*) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche;

*h*) da due rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative a livello provinciale;

*i*) da due rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti designati dalla giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;

*l*) da tre esperti in scienze naturali, biologiche, forestali o geologiche;

*m*) da un rappresentante del consiglio direttivo.

*B*) PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:

*a*) da un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel Parco;

*b*) dal dirigente del servizio parchi e foreste demaniali della provincia;

*c*) da un rappresentante delle amministrazioni separate beni uso civico (A.S.U.C.) presenti nel Parco;

*d*) da un rappresentante delle consortele presenti nel Parco;

*e*) dal dirigente del servizio foreste della provincia;

*f*) dal dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della provincia;

*g*) dal dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole della provincia;

*h*) dal direttore del museo tridentino di scienze naturali;

*i*) da un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.);

*l*) da un membro designato distintamente da ciascuna delle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia Nostra e Fondo mondiale per la natura (WWF);

*m*) da un membro in rappresentanza del comprensorio della Valle del Sole;

*n*) da due esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali;

*o*) da un rappresentante del consiglio direttivo.

*C*) PER LA REGIONE LOMBARDIA:

*a*) da due rappresentanti della regione Lombardia;

*b*) da due rappresentanti della provincia di Sondrio;

*c*) da un rappresentante della provincia di Brescia;

*d*) da un rappresentante designato dall'assemblea dei sindaci;

*e*) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche più rappresentative nell'area;

*f*) da un rappresentante delle associazioni agricole più rappresentative nell'area;

*g*) da un rappresentante delle associazioni degli operatori turistici più rappresentative nell'area;

*h*) da un esperto in scienze naturali designato dalle università lombarde;

*i*) da un rappresentante del consiglio direttivo.

2. I componenti dei comitati di gestione sono nominati dal consiglio direttivo su proposta, a seconda delle rispettive competenze, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Lombardia.

3. Le province di Trento e di Bolzano, la regione Lombardia, gli enti e le associazioni indicate designano, altresì, anche un membro supplente.

4. Il comitato elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimenti.

5. Il dirigente dell'ufficio periferico funge da segretario del comitato di gestione, al quale partecipa senza diritto di voto il direttore del Parco.

6. Spetta, per la parte di rispettiva competenza territoriale a ciascun comitato di gestione:

*a*) provvedere, in attuazione degli atti di pianificazione territoriale e di programmazione del parco e delle direttive di cui alla successiva lettera *b*), alla gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realtà locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico, sociale e culturale;

*b*) attuare le direttive di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 9 dell'art. 5;

*c*) fornire al consiglio direttivo i necessari elementi per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consorzio, di cui alla lettera *g*) del comma 9 dell'art. 5;

*d*) predisporre il programma annuale di attività, assicurandone, in attuazione del principio di cui all'art. 1, comma 1, l'unitarietà per gli aspetti vegetazionali, faunistici, territoriali e gestionali;

*e*) presentare annualmente una relazione al consiglio direttivo sull'andamento della gestione trascorsa;

*f*) predisporre gli elementi necessari per il piano ed il regolamento del Parco entro un anno dalla costituzione del Consorzio.

Art. 7.

*Direttore del Parco*

1. Il direttore del Parco sovraintende all'andamento funzionale delle tre strutture amministrative di zona, in armonia con gli indirizzi generali fissati dallo statuto del Consorzio e dalla legge, esercitando una generale azione d'impulso dell'attività svolta dalle strutture suddette.

2. Assicura, anche attraverso apposite conferenze tra i dirigenti di zona, che l'attività dei servizi si svolga in modo integrato e unitario, risolvendo in collaborazione con i responsabili degli stessi i problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni ai servizi.

3. Il direttore dà attuazione ai provvedimenti adottati dal consiglio direttivo, dirige il personale dell'ufficio centrale di amministrazione e firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento relativi alle spese e iniziative unitarie del Consorzio.

4. Il direttore del parco risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al consiglio direttivo.

5. La funzione di direttore viene attribuita per incarico di durata quinquennale eventualmente rinnovabile.

6. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal consiglio direttivo il direttore del Parco deve avere una adeguata conoscenza della lingua tedesca accertata da una apposita commissione di quattro esperti nominati dal Ministro dell'ambiente, di cui due designati dalla provincia di Bolzano.

Art. 8.

*Dirigente degli uffici periferici*

1. I dirigenti degli uffici periferici attuano le delibere del comitato di gestione ed esercitano ogni altra competenza prevista dallo statuto.

Art. 9.

*Il collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, è composto da:

*a)* un rappresentante designato dal Ministero del tesoro che lo presiede;

*b)* un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

*c)* un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

*d)* un rappresentante della regione Lombardia;

*e)* un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;

*f)* un rappresentante della provincia autonoma di Trento.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 10.

*Personale*

1. Il regolamento del personale di cui all'art. 5, comma 9, lettera *b)*, prevede la dotazione organica degli uffici centrali e periferici del Consorzio.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia possono comandare presso gli uffici periferici aventi competenza nel loro territorio proprio personale. Tale personale e posto alle dipendenze funzionali del Consorzio, che può chiedere agli enti di appartenenza l'applicazione nei confronti dello stesso di misure disciplinari, fermo restando il potere del Consorzio di disporre la restituzione del personale comandato agli enti di appartenenza. Il trattamento economico del personale comandato è a carico del Consorzio fino alla concorrenza del trattamento economico spettante al personale di pari grado del Consorzio stesso.

3. Per le assunzioni del personale nell'ufficio periferico della provincia autonoma di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 11.

*Sorveglianza*

1. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte del Parco ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma. La predetta convenzione, che definisce altresì gli aspetti di dipendenza funzionale dal Consorzio del personale addetto alla sorveglianza, è approvata dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato, con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda il Corpo forestale delle province di Trento e di Bolzano, d'intesa rispettivamente con le province autonome.

Art. 12.

*Entrate del Consorzio*

1. Costituiscono entrate del Consorzio da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

*a)* il contributo ordinario dello Stato;

*b)* i contributi straordinari dello Stato;

*c)* i contributi della regione Lombardia;

*d)* i contributi della provincia autonoma di Trento;

*e)* i contributi della provincia autonoma di Bolzano;

*f)* tutte le altre entrate previste dal comma 1 dell'art. 16 della legge quadro sulle aree protette.

2. Il Consorzio ha obbligo di pareggio del bilancio.

3. Per le agevolazioni fiscali si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394: «Legge quadro sulle aree protette».

Art. 13.

*Disposizione finale*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti norme si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394: «Legge quadro sulle aree protette» in quanto compatibili.

Roma, 26 novembre 1993

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CIAMPI

*Il Ministro dell'ambiente*
SPINI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1994*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 23*

94A1112

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 1994.

**Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale - manifestazione 1994.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del Carnevale - manifestazione 1994, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento alle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Carnevale - manifestazione 1994, abbinata ai corsi mascherati Viareggio e Putignano con inizio il 29 dicembre 1993, si concluderà il 13 marzo 1994.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 54 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 13 marzo 1994, alle ore 10, presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 13 marzo 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le costruzioni in cartapesta partecipanti ai corsi mascherati di Viareggio e Putignano.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali dei carri, redatte dalle rispettive giurie di Viareggio e Putignano, iniziando dal carro classificato al primo posto di Viareggio al quale, pertanto, verrà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al carro classificato al primo posto di Putignano; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra Viareggio e Putignano, secondo le rispettive classifiche dei carri.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex aequo* nella classifica dei carri di Viareggio, si effettuerà il sorteggio fra i carri classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex aequo* di più carri per uno dei posti delle separate classifiche di Viareggio e Putignano, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei carri giudicati *ex aequo*, verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai carri in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di carri atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai carri partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai carri eventualmente classificatisi.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 3 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del Carnevale - manifestazione 1994, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 8 marzo 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 13 marzo 1994.

E data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 10 marzo 1994.

Art. 9.

La dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sara sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verra compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

*Il direttore generale:* DEL GIZZO

94A1110

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 febbraio 1994.

**Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.**

### IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole;

Vista la delibera della giunta municipale di Capri in data 3 gennaio 1994, n. 1;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 16 dicembre 1993, n. 233;

Vista la delibera dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 7 dicembre 1993, n. 1911/VIII.6;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28 gennaio 1994, n. 013292/Gab;

Visto il telegramma in data 1° febbraio 1994, n. 2974, con il quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

*Divieto*

Dal 1° marzo 1994 al 30 ottobre 1994 è vietato l'afflusso sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

*Deroghe*

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri:

*a*) gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro che, iscritti nei ruoli comunali della tassa stessa abbiano il godimento di una abitazione nell'isola. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per il loro afflusso;

*b)* ambulanze, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

*c)* autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità italiana o estera;

*d)* autoveicoli con targhe estere, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso purché residenti all'estero e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso aeroporti intercontinentali condotti da turisti stranieri;

*e)* autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri;

*f)* veicoli autorizzati dal prefetto di Napoli in caso di appurata e reale necessità ed urgenza.

Art. 3.

*Sanzioni*

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

*Controllo*

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 16 febbraio 1994

*Il Ministro:* MERLONI

**94A1111**

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 1994.

**Aggiornamento del personale delegato al controllo del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 93/15 del 17 aprile 1968, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modificazioni, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva comunitaria;

Visto il decreto ministeriale n. 31305 del 18 aprile 1989, concernente la ricognizione del personale delegato, ai sensi degli articoli 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, nonché la modifica della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo;

Visti i decreti ministeriali n. 31543 del 12 aprile 1990 e n. 8227 del 18 giugno 1992, con i quali sono stati disposti ulteriori aggiornamenti del personale incaricato del controllo suddetto;

Viste le comunicazioni dell'Istituto sperimentale della viticoltura - Servizio controllo vivai n. 1992 del 22 maggio 1993, della regione Friuli-Venezia Giulia - E.R.S.A. n. 2315 del 9 novembre 1993, nonché della regione siciliana - Assessorató agricoltura n. 106 del 13 gennaio 1994, concernenti la nomina di nuovi funzionari delegati al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Considerata, pertanto, la necessità di aggiornare l'elenco dei funzionari, ai quali è rilasciata, per l'identificazione personale, la speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 31305 del 18 aprile 1989, per l'esercizio delle funzioni inerenti il controllo e la certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposto l'aggiornamento dell'elenco di cui ai decreti ministeriali n. 31305 del 18 aprile 1989, n. 31543 del 12 aprile 1990 e n. 8227 del 18 giugno 1992, inerenti i funzionari delegati al controllo ed alla certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, così come di seguito specificato:

*Istituto sperimentale per la viticoltura - Asti:*

Bianco p.a. Piero, collaboratore agrario, nuovo delegato.

*Regione Friuli-Venezia Giulia:*

Cecchini dott. Andrea, direttore servizio viticoltura, nuovo delegato;

Tavagnacco dott. Vanni, consigliere agronomo, nuovo delegato;

Mucignat enot. Dino, consigliere agrario, nuovo delegato;

Colussi enot. Giuseppe, consigliere agrario, nuovo delegato.

*Regione siciliana:*

Bursi dott. Giuseppe, dirigente tecnico, nuovo delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

*Il Ministro:* DIANA

**94A1072**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 febbraio 1994.

**Ripetizione della votazione per l'elezione di un componente Comitato nazionale di consulenza per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, gruppo 03 del CNR.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 360;

Visto il decreto 15 giugno 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1993, supplemento ordinario, con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri ed in particolare l'art. 5;

Visto il proprio decreto 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1993, con il quale sono state indette per i giorni 10 e 11 gennaio 1994 le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alle lettere *a), b), c), d),* ed *f)* dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283 così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360;

Considerato che le elezioni predette si sono svolte, ma che, secondo quanto comunicato dal presidente del CNR, la commissione elettorale dell'Ente ha segnalato, attraverso suo verbale del 9 febbraio 1994, che relativamente al Comitato nazionale di consulenza per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, essendo stata effettuata applicazione — come per i restanti comitati — del meccanismo previsto dall'art. 8 del regolamento elettorale, non è risultato eletto, per mancanza assoluta di voti, il professore di seconda fascia che avrebbe dovuto rappresentare la categoria nel gruppo contraddistinto dal numero 03;

Considerato che tale circostanza, astrattamente prevista dall'ultimo comma del citato art. 8, impone che il complesso procedimento elettorale, da tempo avviato, venga rapidamente portato a conclusione mediante la ripetizione della votazione avente il limitato, ma indispensabile, scopo di completare la composizione del Comitato, per le scienze economiche, sociologiche e statistiche;

Decreta:

È fissata per il giorno 22 marzo 1994 la ripetizione della votazione per l'elezione di un componente del Comitato nazionale di consulenza per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, gruppo 03 del CNR.

L'elettorato attivo compete ai professori di prima e seconda fascia docenti nelle discipline afferenti al menzionato Comitato, così come definitivamente individuati dai Bollettini ufficiali dell'Ente in data 12 ottobre 1993 - supplemento n. 1 e in data 23 dicembre 1993 - supplemento n. 5.

L'elettorato passivo compete ai professori di seconda fascia docenti nelle discipline del gruppo 03 del menzionato Comitato, ferma restando l'individuazione di cui al comma precedente.

Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza.

Roma, 16 febbraio 1994

*Il Ministro:* COLOMBO

94A1136

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 16 febbraio 1994.

**Norme transitorie per l'applicazione dell'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994, concernente il piano nazionale di controllo dell'arterite virale equina, durante la stagione di monta dell'anno 1994.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994 concernente il piano nazionale di controllo dell'arterite virale equina;

Ravvisata la necessità di proseguire gli accertamenti previsti limitandoli tuttavia temporaneamente, in ordine ad alcune difficoltà organizzative, ai soli controlli sierologici e di dettare disposizioni transitorie per consentire il regolare svolgimento della stagione di monta 1994;

Ordina:

Art. 1.

1. In temporanea deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994, per la stagione di monta 1994 gli accertamenti previsti sono limitati al controllo sierologico.

Art. 2.

1. Fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994 e fermo restando la necessità di effettuare gli accertamenti sierologici, è consentito per la stagione di monta 1994 l'impiego nella monta degli stalloni che, sottoposti all'accertamento sierologico, sono in attesa dell'esito degli esami o sono risultati sieropositivi.

2. Lo spostamento degli stalloni di cui al comma 1 può avvenire esclusivamente per il trasferimento alla stazione di monta cui sono destinati e viceversa o per manifestazioni ippico-sportive, previa autorizzazione, rilasciata su richiesta dell'interessato, del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio che ne dà comunicazione a quello dell'unità sanitaria di destinazione. La sieropositività per arterite virale equina viene riportata sul certificato sanitario di scorta con l'indicazione che non è stato eseguito l'accertamento virologico.

3. Le fattrici accoppiate con gli stalloni di cui al comma 1 non possono essere accoppiate con altri stalloni. Nel periodo successivo all'accoppiamento tali animali sono sottoposti a idoneo isolamento ed a controllo clinico periodico da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale per trenta giorni, in caso di esito favorevole continuano ad applicarsi inoltre le misure di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1994.

4. Le misure di cui al comma 2 e 3 s'intendono revocate quando sia riconosciuto lo stato di sieronegatività dello stallone ovvero quando sia accertato che la sieropositività non è accompagnata da eliminazione di virus con lo sperma.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1994

*Il Ministro:* GARAVAGLIA

94A1152

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 16 dicembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 776 del vigente testo dello statuto, al titolo XVIII, e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in farmacologia secondo il seguente articolato:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università degli studi di Pavia, sede di Varese.

La scuola ha lo scopo di preparare un laureato specialista versato nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostica delle intossicazioni, loro cura e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia, indirizzo in farmacologia clinica e indirizzo in chemioterapia.

Art. 2. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione relativamente agli indirizzi in farmacologia clinica e in chemioterapia i laureati in medicina e chirurgia, e relativamente all'indirizzo in chemioterapia i laureati in farmacia e chimica e tecnologie farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* propedeutica generale;

*b)* propedeutica farmacologica;

*c)* diagnostica e metodologia clinica;

*d)* farmacologia;

*e)* farmacologia clinica;

*f)* tossicologia;

*g)* chemioterapia;

*h)* farmacologia applicata.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Propedeutica generale:

informatica medica;

statistica medica e biometria;

microbiologia;

virologia;

oncologia;

chimica e propedeutica biochimica.

*b)* Propedeutica farmacologica:

farmacologia;

tossicologia;

farmacologia cellulare;

farmacologia molecolare.

*c)* Diagnostica e metodologia clinica:

metodologia clinica;

patologia clinica;

malattie infettive;

immunologia clinica e allergologia.

*d)* Farmacologia:

farmacologia speciale;

farmacologia endocrina;

farmacocinetica;

immunofarmacologia.

*e)* Farmacologia clinica:

farmacologia clinica;

neuropsicofarmacologia clinica;

bioetica e legislazione.

*f)* Tossicologia:

tossicologia sperimentale;

teratogenesie cancerogenesi;

tossicologia clinica e terapia;

ecotossicologia.

*g)* Chemioterapia:

chemioterapia;

chemioterapia antiblastica.

*h)* Farmacologia applicata:

saggi e dosaggi farmacologici.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum*corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Propedeutica generale (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| statistica medica e biometria | ore | 40 |
| chimica e propedeutica biochimica | » | 40 |

Propedeutica farmacologica (ore 180):

| | | |
|---|---|---|
| farmacologia | » | 60 |
| farmacologia cellulare | » | 40 |
| farmacologia molecolare | » | 40 |
| tossicologia | » | 40 |

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

| | | |
|---|---|---|
| patologia clinica | » | 40 |

Farmacologia (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| farmacologia speciale | » | 30 |
| immunofarmacologia | » | 20 |

Tossicologia (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| teratogenesi e cancerogenesi | » | 30 |
| ecotossicologia | » | 20 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Propedeutica generale (ore 70):
- statistica medica e biometria . . . . . ore 30
- chimica e propedeutica biochimica . » 40

Farmacologica applicata (ore 30):
- saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50):
- metodologia clinica . . . . . . . . . . » 30
- immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 180):
- farmacologia speciale . . . . . . . . . » 130
- farmacocinetica . . . . . . . . . . . . » 50

Tossicologia (ore 30):
- tossicologia sperimentale . . . . . . . » 30

Chemioterapia (ore 40):
- chemioterapia » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno - Indirizzo farmacologia clinica:*

Propedeutica generale (ore 80):
- informatica medica ore 30
- statistica medica e biometria . . . . . » 50

Propedeutica farmacologica (ore 60):
- farmacologia . . . . . . . . . . . . . . » 30
- tossicologia . . . . . . . . . . . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80):
- patologia clinica . . . . . . . . . . . . » 40
- metodologia clinica . . . . . . . . . . » 40

Farmacologia (ore 90):
- farmacologia speciale . . . . . . . . . » 60
- farmacocinetica » 30

Farmacologia clinica (ore 90):
- farmacologia clinica . . . . . . . . . . » 80
- bioetica e legislazione . . . . . . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno - Indirizzo farmacologia clinica:*

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):
- patologia clinica . . . . . . . . . . . . ore 40
- metodologia clinica . . . . . . . . . . » 40
- immunologia clinica e allergologia » 20

Farmacologia (ore 80):
- farmacologia speciale . . . . . . . . . » 40
- farmacologia endocrina . . . . . . . . » 20
- immunofarmacologia » 20

Farmacologia clinica (ore 160):
- farmacologia clinica . . . . . . . . . . ore 100
- neuropsicofarmacologia clinica . . . . » 60

Tossicologia (ore 20):
- tossicologia clinica e terapia . . . . . » 20

Chemioterapia (ore 40):
- chemioterapia . . . . . . . . . . . . . » 20
- chemioterapia antiblastica . . . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno - Indirizzo chemioterapia:*

Propedeutica generale (ore 120):
- microbiologia . . . . . . . . . . . . . . ore 40
- virologia . . . . . . . . . . . . . . . . » 40
- oncologia . . . . . . . . . . . . . . . . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 20):
- tossicologia . . . . . . . . . . . . . . » 20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):
- metodologia clinica . . . . . . . . . . » 40
- malattie infettive . . . . . . . . . . . » 40
- immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 60):
- farmacocinetica » 30
- immunofarmacologia » 30

Farmacologia clinica (ore 30):
- farmacologia clinica . . . . . . . . . . » 20
- bioetica e legislazione . . . . . . . . . » 10

Chemioterapia (ore 50):
- chemioterapia . . . . . . . . . . . . . » 50

Farmacologia applicata (ore 20):
- saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno - Indirizzo chemioterapia:*

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):
- patologia clinica . . . . . . . . . . . . ore 40

Farmacologia clinica (ore 20):
- farmacologia clinica . . . . . . . . . . » 20

Tossicologia (ore 40):
- tossicologia clinica e terapia . . . . . » 20
- ecotossicologia . . . . . . . . . . . . . » 20

Chemioterapia (ore 300):
- chemioterapia » 150
- chemioterapia antiblastica » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

dipartimento di medicina interna e terapia medica: laboratorio di farmacologia (sede di Varese);

centro di ricerca polidisciplinare di medicina e chirurgia (seconda facoltà di medicina e chirurgia);

dipartimento di medicina interna e terapia medica: sezioni di medicina interna, farmacologia clinica e centro di monitoraggio farmacologico (sede di Varese);

presidio sanitario multizonale ospedale di circolo di Varese: divisioni di medicina interna A e B, cardiologia, gastroenterologia, laboratorio di analisi chimico-cliniche e servizio farmaceutico;

centro ricerche Lepetit, istituto di ricerca Merrel Dow, Gerenzano (Varese).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene su delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 9. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà inviato alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 30 ottobre 1993

*Il rettore:* SCHMID

94A1078

## UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 1993.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di ingegneria in data 26 marzo 1993, dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 1993 e dal senato accademico in data 21 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Gli articoli 100 e 105 relativi alla facoltà di ingegneria vengono modificati come segue:

Nell'art. 100 cancellare «2) Corso di laurea in ingegneria edile. Indirizzo: progettazione edile ed urbanistica».

Nell'art. 105 sostituire il contenuto sotto la lettera *c)* Laurea in ingegneria edile, con il seguente:

«Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile sono obbligatorie le seguenti annualità:

4 nei raggruppamenti:
- A011 - Algebra e logica matematica
- A012 - Geometria
- A021 - Analisi matematica
- A022 - Calcolo delle probabilità
- A030 - Fisica matematica
- A041 - Analisi numerica e matematica applicata
- P041 - Statistica

2 nel raggruppamento: B011 - Fisica generale

1 nel raggruppamento: I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1 nel raggruppamento: C060 - Chimica generale

1 nei raggruppamenti:
- H150 - Estimo
- I270 - Ingegneria economico-gestionale
- P012 - Economia politica

1 nel raggruppamento: H110 - Disegno

1 nel raggruppamento: H011 - Idraulica

1 nel raggruppamento: H071 - Scienza delle costruzioni

2 nel raggruppamento: H081 - Architettura tecnica

1 nei raggruppamenti: I042 - Macchine e sistemi energetici
I050 - Fisica tecnica
I070 - Meccanica applicata alle macchine
I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 - Macchine ed azionamenti elettrici

1 nel raggruppamento: I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

1 nel raggruppamento: H060 - Geotecnica

1 nel raggruppamento: H072 - Tecnica delle costruzioni

3 nei raggruppamenti: H082 - Progettazione edilizia
H100 - Composizione architettonica

1 nel raggruppamento: H120 - Storia dell'architettura

1 nei raggruppamenti: H120 - Storia dell'achitettura
L281 - Storia dell'arte

1 nel raggruppamento: H143 - Tecnica urbanistica

1 nei raggruppamenti: H071 - Scienza delle costruzioni
I050 - Fisica tecnica

1 nel raggruppamento: 072 - Tecnica delle costruzioni

1 nei raggruppamenti: H142 - Progettazione urbanistica
H143 - Tecnica urbanistica

1 nei raggruppamenti H130 - Restauro
H072 - Tecnica delle costruzioni
H082 - Progettazione edilizia

1 nei raggruppamenti: Q053 - Sociologia applicata (1/2)
H082 - Progettazione edilizia (1/2)
H082 - Progettazione edilizia
H100 - Composizione architettonica
H012 - Costruzioni idrauliche e marittime
H050 - Topografia e cartografia
H071 - Scienza delle costruzioni
H072 - Tecnica delle costruzioni
I050 - Fisica tecnica
I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche

Nell'art. 105, lettera *g)* Laurea in ingegneria meccanica, modificare le annualità obbligatorie per gli indirizzi automazione industriale e robotica, costruzioni, energia, produzione nel modo seguente:

INDIRIZZO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ROBOTICA

1 nel raggruppamento: I060 - Misure meccaniche e termiche

4 nel raggruppamento: I070 - Meccanica applicata alle macchine

INDIRIZZO COSTRUZIONI

1 nei raggruppamenti: I060 - Misure meccaniche e termiche
I090 - Disegno industriale

2 nel raggruppamento: I070 - Meccanica applicata alle macchine

1 nel raggruppamento: I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine

INDIRIZZO ENERGIA

1 nel raggruppamento: I042 - Macchine e sistemi energetici

1 nel raggruppamento: I050 - Fisica tecnica

2 nei raggruppamenti: I042 - Macchine e sistemi energetici
I050 - Fisica tecnica

1 nei raggruppamenti: I042 - Macchine e sistemi energetici
I050 - Fisica tecnica
I122 - Impianti nucleari

INDIRIZZO PRODUZIONE

3 nel raggruppamento: I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione

2 nel raggruppamento: I110 - Impianti industriali meccanici

1 nel raggruppamento: I270 - Ingegneria economico gestionale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

*Il rettore*

**94A1079**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Mancata conversione del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 525 recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale»

Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 525, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1993.

**94A1156**

### Mancata conversione del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante: «Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta».

Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante: «Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1993.

**94A1157**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975 riguardante il riconoscimento agli effetti civili della nuova denominazione della «Provincia italiana delle suore francescane di Seillon», in Roma.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1993 il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975 relativo al riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione delle «Suore Francescane di Seillon», è stato rettificato come segue: «L'ente di cui in narrativa assume, dalla data del presente decreto, la nuova denominazione "Provincia italiana delle suore francescane di Seillon", con sede in Roma».

**94A1123**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Rilascio alla società «Europea S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», in Firenze, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 20 gennaio 1994, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Europea S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Firenze, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1166 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**94A1124**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 18 febbraio 1994*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1672,26 |
| ECU | 1880,79 |
| Marco tedesco | 972,81 |
| Franco francese | 285,93 |
| Lira sterlina | 2474,11 |
| Fiorino olandese | 867,00 |
| Franco belga | 47,222 |
| Peseta spagnola | 11,895 |
| Corona danese | 248,77 |
| Lira irlandese | 2378,96 |
| Dracma greca | 6,709 |
| Escudo portoghese | 9,591 |
| Dollaro canadese | 1248,89 |
| Yen giapponese | 15,961 |
| Franco svizzero | 1152,33 |
| Scellino austriaco | 138,36 |
| Corona norvegese | 224,69 |
| Corona svedese | 210,39 |
| Marco finlandese | 301,80 |
| Dollaro australiano | 1198,17 |

**94A1185**

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

### Autorizzazione alla fondazione «Ercole Varzi», in Milano ad accettare alcuni lasciti

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1994, registrato alla Ragioneria centrale al n. 6 il 14 gennaio 1994, la fondazione «Ercole Varzi», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare i lasciti disposti dalle signore Irene Varzi ed Ofelia Varzi.

**94A1092**

### Autorizzazione al Fondo ambiente italiano, in Milano ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1994, registrato alla Ragioneria centrale al n. 5 il 14 gennaio 1994, il Fondo ambiente italiano, con sede in Milano, è stato autorizzato ad acquistare l'edicola per la rivendita di giornali sita in Mantova, piazza Canossa.

**94A1093**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili del valore di L. 79.340.259, disposta dalla sig.ra Antonietta Bassetti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Massimo Maria Panvini Rosati, notaio in Roma, numero di repertorio 31225. Il suddetto decreto ministeriale è emanato a rettifica del decreto ministeriale 21 giugno 1993 con il quale la Fondazione su citata, per mero errore materiale, è stata autorizzata a conseguire il legato anziché l'eredità così come disposto con il predetto decreto ministeriale in data 13 gennaio 1994.

**94A1126**

### Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella nuda proprietà di beni immobili siti in Parma del valore periziato di L. 1.719.000.000, disposto dalla sig.ra Verina Bertolotti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Edoardo Garbarino notaio in Parma, numero di repertorio 77801. Il suddetto decreto ministeriale è emanato a rettifica del decreto ministeriale 13 settembre 1993 con il quale la Fondazione su citata, per mero errore materiale, è stata autorizzata ad accettare l'eredità anziché il legato così come disposto con il predetto decreto ministeriale in data 13 gennaio 1994.

**94A1127**

# MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto 30 giugno 1993 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature del valore di L. 65.926.729 disposta in suo favore dalla soc. I.B.M. Italia da destinare al dipartimento di ingegneria delle costruzioni meccaniche, nucleari, aeronautiche e di metallurgia.

**94A1125**

# UNIVERSITÀ DI CASSINO

### Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e art. 2 della legge 12 febbraio 1977, n. 34, si rende noto che presso l'Università degli studi di Cassino risulta vacante un posto di ricercatore universitario, per il gruppo di discipline A02 «Analisi matematica e probabilità», alla cui copertura la facoltà di ingegneria intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di ingegneria:*

analisi matematica e probabilità - gruppo A02.

Gli aspiranti al trasferimento al posto predetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà di ingegneria, via Zamosch n. 43 - 03043 Cassino, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**94A1159**

# COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

### Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Finarte casa d'aste S.p.a. (Comunicazione n. 94001118 dell'11 febbraio 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

| Società con azioni quotate in borsa | % di possesso attuale | % di possesso precedente |
|---|---|---|
| Finarte casa d'aste S.p.a. (*) | 8,65<br>Francesco Micheli | 9,13<br>(allegato *A*)<br>Francesco Micheli |

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

**94A1128**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

| CANONI ABBONAMENTO | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Annuale | L. 336.000 | L. 672.000 |
| Semestrale | L. 205.000 | L. 410.000 |

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.450 | L. 2.900 |

*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.*

**La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.**

## INSERZIONI - 1994

**La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.**

**Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.**

**Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.**

**L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.**

### MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

### TARIFFE (*)

**ANNUNZI COMMERCIALI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe | L. 102.000 |
| *Testo:* | per ogni riga o frazione di riga | L. 34.000 |

**ANNUNZI GIUDIZIARI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe | L. 27.000 |
| *Testo:* | per ogni riga o frazione di riga | L. 13.500 |

**(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%**

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **357.000** |
| - semestrale | L. | **195.500** |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **65.500** |
| - semestrale | L. | **46.000** |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **200.000** |
| - semestrale | L. | **109.000** |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **65.000** |
| - semestrale | L. | **45.500** |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **199.500** |
| - semestrale | L. | **108.500** |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | **687.000** |
| - semestrale | L. | **379.000** |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | **2.550** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.300** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **124.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.400** |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **81.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | **7.350** |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | **1.300.000** |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | **1.500** |
| per ogni 96 pagine successive | L. | **1.500** |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | **4.000** |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **336.000** |
| Abbonamento semestrale | L. | **205.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.450** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 1 0 9 4 *

**L. 1.300**